

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1398 DEL 06/08/2026

O G G E T T O

RITORNO DELIBERATIVO AL CONTRATTO CON STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA CENTRO DI MEDICINA S.P.A PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA, AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DEL 23 GENNAIO 2024 – AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1498/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 1206 del 09/07/2026 questa Azienda U.L.SS. aveva approvato la stipula del contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale del dr. Morani Giovanni, ai sensi dell'art. 91, c. 5 del C.C.N.L. del 23.01.2024 dell'Area Sanità e dell'art. 36 del vigente regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramoenia approvato con delibera 304/2023, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura CENTRO DI MEDICINA SPA, per il periodo decorrente dal 15/07/2026 al 14/07/2027.

Per un mero errore materiale, all'art. 3 “condizioni economiche”, non sono state riportate le tariffe di vendita delle prestazioni erogabili presso la Struttura.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il contratto allegato per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura privata non accreditata CENTRO DI MEDICINA SPA, riportante l'elenco delle prestazioni aggiornato completo di tariffe di vendita.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale, ai sensi dell'art. 91, co. 5 del C.C.N.L. del 23.01.2024 dell'Area Sanità e dell'art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I., nella disciplina di Cardiologia del dr. Morani Giovanni che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assemergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONTRATTO	
	PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE	
	TRA	
	L' Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") –	
	con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P.	
	IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Peter	
	Assembergs (nato a Stoccolma (Svezia) il 08.07.1961 Cod. Fisc.	
	SSMPTR61L08Z132K)	
	E	
	La Società Centro di Medicina S.p.a. (di seguito denominata anche "Struttura")	
	con sede legale in viale della Repubblica 10/B, 31020 Villorba (TV) e sede	
	operativa in via Curiel 21/A, 37100 Verona - codice fiscale e P.IVA 03438220265,	
	nella persona del legale rappresentante Piacentini Francesca (nato a Treviso il	
	23/07/1955 - Cod. Fisc. PCNFNC55L63L407U)	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, l'art. 91 comma 5 del	
	CCNL 23.01.2024 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono	
	la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività,	
	di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e	
	svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture	
	di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria	
	privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende	
	e/o Strutture;	
	- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	Pag. 1 di 7	

	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:	
	<i>“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il</i>	
	<i>limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre</i>	
	<i>attività svolte”.</i>	
	- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l'U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite	
	massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all'interno dei n. 2	
	accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;	
	- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Morani	
	Giovanni, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;	
	- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio	
	di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione	
	agli atti);	
	- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria	
	privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);	
	- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce	
	accredimento.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Morani Giovanni,	
	dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a	
	partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la	
	predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Cardiologia compatibilmente con le	
	esigenze di servizio.	
	Art. 2 – Modalità di Esecuzione	
	Pag. 2 di 7	

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Morani Giovanni è autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel **limite massimo individuale di n. 200 prestazioni** da erogarsi all'interno dei **2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco dell'anno** così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 **intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni effettuati presso altre strutture private non accreditate.**

Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Morani Giovanni le seguenti prestazioni e tariffe:

Prestazione	Tariffa	Tariffa
	U.L.SS.*	minima **
Prima visita cardiologica con ECG	€ 166,00	€ 196,00
Visita cardiologica di controllo con ECG	€ 141,00	€ 166,00
Visita a completamento della prima visita	€ 72,00	€ 86,00

* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura Sanitaria

** Tariffa minima che la Struttura Sanitaria deve applicare al paziente

Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria		
La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con		
cadenza mensile si obbliga a comunicare all’U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante		
l’allegato “RIEPILOGO ACCESSI MENSILI” (Allegato 1), l’elenco analitico delle		
prestazioni erogate con l’orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario		
di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere		
controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente		
Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate		
corrispondono a quelle effettuate.		
Art. 5 - Fatturazione		
L’U.L.SS. n. 8 sulla base del “riepilogo accessi mensili” di cui all’articolo		
precedente, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate		
secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato		
dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla		
fattura stessa.		
L’U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato dopo l’avvenuto		
incasso della fattura in argomento.		
Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza		
La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto		
dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della		
responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura		
Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti		
dell’U.L.SS..		
La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt.		
1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista		
Pag. 4 di 7		

	dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio	
	operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento	
	a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere	
	in proprio.	
	La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la	
	protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base	
	del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed	
	all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati	
	potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori	
	dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli	
	adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente	
	Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. La Struttura Sanitaria nomina i Dirigenti Medici della U.L.SS.	
	n. 8 che svolgono le prestazioni specialistiche presso la propria sede persone	
	autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016	
	e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs.	
	101/2018. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei	
	dati personali, i Dirigenti Medici potranno accedere esclusivamente ai dati personali	
	Pag. 5 di 7	

	strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui	
	processi produttivi della Struttura Sanitaria e su ogni altra informazione di cui	
	vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta presso la Struttura Sanitaria.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 15/07/2026 al	
	14/07/2027 . L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla	
	Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC. Le Parti si riservano il diritto di risolvere il	
	contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle	
	Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto,	
	mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni,	
	decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.	
	Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura Sanitaria, ai sensi dell'art. 2,	
	Pag. 6 di 7	

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott. _____

Mese di _____ Anno _____

Alla Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

TOTALE	
---------------	--

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)
